

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 ROMA

Spett.le
Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture
D.G. Per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
Viale del Policlino, n. 2 – 00161 ROMA

Spett.le
Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione
D.G. Della Prevenzione Sanitaria – Ufficio II
via G. Ribotta, n. 5 – 00144 ROMA

Oggetto: Elettrodotto a 380 KV denominato “Benevento II – Foggia”, decreto n. 239/EL-77/146/2011.
Progetto esecutivo – difformità.

Nell'interesse del Comune di Benevento ed in riferimento a quanto in oggetto, si osserva quanto segue.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente prot. n. 239/EL-77/146/2011, Terna Rete Italia S.p.a. veniva autorizzata ad eseguire le seguenti opere: a) costruzione del nuovo elettrodotto compreso tra la S.E. Di Benevento II ed il sostegno n. 80 in doppia terna dell'esistente elettrodotto a 380 Kv “Candela – Foggia”, posto in prossimità della Masseria Tota nel Comune di Foggia, che prevede uno sviluppo complessivo di circa 90,4 km, dei quali circa 40,4 km nella Provincia di Benevento, 14,5 km nella Provincia di Avellino ed i restanti 35,5 km nella Provincia di Foggia; b) spostamento ed interrimento degli elettrodotti a 150 kV “ Benevento II – Foiano” e “Benevento II – Montefalcone” per complessivi 12,8 km cadauno in territorio del Comune di Benevento; c) interrimento in una porzione del territorio di Benevento degli elettrodotti a 150 kv “ Benevento Nord – Benevento FS”, “Benevento Nord – Benevento II”, “Benevento Nord – Avellino”.

La citata autorizzazione veniva concessa sulla base del progetto definitivo proposto da Terna, presentato ai fini dell'autorizzazione nell'anno 2006, e a seguito del parere VIA di cui al decreto n. DSA-DEC 2009-0001429 del 27.10.2009, contenente 34 prescrizioni a cui, per espressa previsione del decreto di autorizzazione dell'opera, il progetto esecutivo dell'elettrodotto si sarebbe dovuto uniformare.

Ebbene, il progetto esecutivo presentato dall Terna ai Ministeri competenti e alle altre Autorità territoriali, ivi incluso il Comune di Benevento, manifesta evidenti contrasti con l'autorizzazione nella misura in cui non risultano rispettate tutte le prescrizioni (inderogabili) imposte dalla VIA. I singoli profili di criticità del progetto esecutivo e di quelle emerse nella fase di realizzazione delle opere sono state formalmente ed analiticamente evidenziate alla società concessionaria, che, tuttavia, con nota prot. 424 del 22.1.2015, trasmessa per conoscenza anche ai Ministeri competenti, ha declinato ogni addebito confermando la propria volontà di proseguire nella realizzazione dei lavori in conformità al progetto esecutivo e sue varianti.

I chiarimenti forniti da Terna se da un lato non sono risultati idonei a dirimere le criticità del progetto esecutivo dall'altro alimentano ancor più il convincimento che le opere nei termini in cui sono state programmate siano illegittime in quanto in contrasto con l'autorizzazione ministeriale.

A ben vedere il progetto esecutivo presente i seguenti profili d'illegittimità.

MANCATO STUDIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL PROGETTO ESECUTIVO E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLE OPERE.

In via principale, si evidenzia che il progetto esecutivo non è stato conformato alla prescrizione A8 del decreto VIA. Per effetto della prescrizione della Commissione VIA, recepita interamente dal decreto MISE di autorizzazione, che avrebbe dovuto trovare attuazione in "sede di progetto esecutivo" (v.pag.n.22) e non successivamente, come preteso da Terna (e ciò perché il progetto esecutivo deve essere portato a conoscenza di tutti gli enti interessati e coinvolti, soprattutto degli Enti locali, sul territorio dei quali ricade l'opera. Gli elaborati che Terna ha considerato emessi in ottemperanza alla prescrizione A8 sono stati trasmessi unicamente alle ARPA di Benevento ed Avellino e sono pertanto sconosciuti al Comune di Benevento.

Si contesta inoltre che i suddetti documenti, che non rispondono alla prescrizione della VIA anche in quanto a contenuto, sono stati elaborati e trasmessi alle ARPAC e alle Regioni in date successive (2/09/2013, 11/11/2013) alla redazione del progetto esecutivo (marzo 2012).

La "Relazione integrativa alla planimetria DFR05003CGL00159 per la valutazione dei campi elettrici e magnetico dei recettori presenti su catastale interni alla DPA inoltrata" - Cod. REFR05003CGL00111- che Terna classifica senza fondamento quale studio sui CEM, è stata redatta in data 22/01/2013 (prima emissione) mentre l'elaborato doc. RE05003F_CCS0002 denominato da Terna "Verifica di ottemperanza al punto B della prescrizione A8 contenuta nel decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-001429 del 27/10/2009, è stato redatto in data 11/11/2013 (prima emissione) allorché i lavori sul territorio del Comune di Benevento erano stati già iniziati (aprile 2013).

a) Il documento che Terna qualifica quale studio dei CEM - Cod. REFR05003CGL00111- in realtà non fornisce alcun dato tecnico sulla consistenza effettiva, reale e puntuale, dei CEM limitandosi a indicare la metodologia di calcolo previsionale e a escludere possibili recettori ricadenti nelle fasce di rispetto, senza fornire alcun grafico di calcolo dei CEM e delle stesse fasce e senza alcun riferimento all'intera tratta e ai recettori già individuati nella relazione di calcolo del 2009 (PSPPRI090129). Nel Comune di Benevento risultano individuati solo 2 possibili recettori, che però vengono esclusi in quanto trattasi di fabbricato non più esistente e di un rudere.

b) Il documento che Terna richiama (denominato "Verifica di ottemperanza al punto B della prescrizione A8" emesso nel novembre 2013 - Cod.n. RE05003F_CCS002), in realtà si riferisce genericamente a tutto l'elettrodotto (da BN a FG) e si riferisce alla configurazione della singola terna, che non corrisponde a quella prevista, in parte realizzata e in parte ancora da realizzare sul territorio di Benevento, in singola terna sdoppiata e ottimizzata. Al contrario di quanto preteso da Terna, nel grafico fig.4 del suddetto documento non è riportata alcuna misura dell'estensione della fascia dei CEM, che rimangono del tutto astratti e indeterminati. Ciò costituisce la fonte principale di preoccupazione nella popolazione, in quanto la mancata precisazione dell'ampiezza delle fasce non consente di individuare esattamente i CEM sul suolo e quindi di includere o meno possibili recettori. L'unica misura che viene evidenziata dalla relazione dell'11/11/2013 è quella del livello massimo di induzione magnetica che ad un'altezza dal suolo di 2 metri è pari a 40 μ T! Poiché, come già rilevato, i suddetti valori sono stati calcolati per la configurazione

elettrica della singola terna, si conferma quanto già sostenuto in precedenza e cioè che i cittadini beneventani ignorano ancora oggi i valori di esposizione dei CEM ai quali saranno esposti.

c) Il documento denominato "Piano di monitoraggio ambientale" (REFR11003BASAA00117) e le successive integrazioni al Piano di monitoraggio ambientale (REFR11003BSA00269) non forniscono alcun elemento utile alla determinazione delle fasce di rispetto ai sensi dei Decreti Ministeriali del 2003 e del 2008.

d) Nel documento 22/01/2015 la Terna per la prima volta dichiara che l'estensione della DPA da considerare per il rispetto dell'obiettivo di qualità, anche ai fini della ricezione nello strumento urbanistico comunale PUC, è quella di ampiezza variabile a partire da circa 25 mt. a 37 mt. dall'asse linea per ogni lato.

Ciò contrasta con quanto si legge nel Decreto VIA alla pag. 18 : "Per quanto riguarda i valori di campo magnetico il valore limite di qualità si raggiunge ad una distanza pari : a 53 mt. circa dall'asse linea dell'elettrodotto aereo a 380 KV in semplice terna e a **17,5 mt. circa** dall'asse linea dell'elettrodotto aereo a 380KV **in semplice terna sdoppiata e ottimizzata.**".

Il suddetto valore , in considerazione di quanto affermato nella nota di Terna del 22/01 u.s., evidentemente non è stato rispettato negli elaborati progettuali. La differenza riscontrata non è da poco poichè la misura voluta da Terna e non dimostrata raddoppia la sottoposizione del territorio beneventano all'esposizione dei CEM annullando la principale misura di mitigazione individuata dalla VIA, che aveva comportato anche la prima variante progettuale.

La motivazione addotta da Terna per giustificare il mancato rispetto della distanza di 17,5 mt. nella elaborazione delle fasce dei CEM è indubbiamente inaccettabile : infatti si fa ricorso "al mero errore di scrittura", che viene sollevato per la prima volta dopo 6 anni e solo a seguito di precisa contestazione da parte dei cittadini. E' appena il caso di rilevare che il decreto VIA è stato emesso e sottoscritto da 33 componenti di alto profilo professionale per cui è da escludere anche la sola possibilità di un errore materiale di tale consistenza. La Terna, da canto suo, ha evidentemente ignorato tale valore, procedendo del tutto arbitrariamente e senza alcun riferimento tecnico alla determinazione di fasce di rispetto che sono prive di qualsiasi validità in quanto difformi da quanto previsto nel decreto di autorizzazione.

Per tutti questi motivi, si ritiene imprescindibile che i Ministeri competenti, nel prendere atto della mancata ottemperanza di Terna alla prescrizione A8 nel progetto esecutivo e della difformità esistente tra la progettazione in fase esecutiva e l'Autorizzazione Unica nella determinazione dei CEM e delle fasce di rispetto, che espone la popolazione residente a valori sconosciuti di induzione, impongano alla Terna il rispetto della normativa e della autorizzazione unica.

SULLA INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI.

Dalla osservazione dello stato dei luoghi risulta evidente che non sono stati considerati nella planimetria dei CEM, di cui al progetto esecutivo (tavola DFR05003CGL0159 - 04,) numerosi abitazioni ed edifici che insistono lungo il tracciato.

Il riferimento è al complesso di abitazioni esistenti in situ, sottoposti al sostegno n. 35 attualmente già picchettato, che al contrario non sono riportati nella particella n. 674 della

tavola suddetta.

Altre abitazioni si trovano appena al di fuori della fascia di rispetto ivi calcolata, v. particelle 825, 173, 864 del foglio 8 e particella 750 foglio 16.

Sempre con riferimento ai recettori, si è individuata una sostanziale differenza tra le fasce di rispetto (CEM) già individuate nella "RELAZIONE DI CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO" codifica PSPPRI09012 Rev. 01 del 16/11/09 e quelle tracciate nella tavola DEFR05003CGL00159-04 del 30/03/2012 inserita nel progetto esecutivo: infatti il recettore già individuato in precedenza nella Relazione di calcolo del 2009 con il codice AB9 tra la campata dei sostegni 28 e 29, attualmente ricade nella fascia di rispetto di cui alla Tavola del progetto esecutivo. Pertanto, anche il valore del campo elettromagnetico calcolato in quel punto in μT 0,88 (Relazione 2009) si modifica ad almeno $3\mu\text{T}$. Il tracciato pertanto deve essere modificato per evitare il recettore che attualmente risulta rientrare all'interno della fascia di rispetto e quindi in violazione della L. n.36/01 e dei Decreti 8/07/2003 e 29/05/2008. Nello stesso sito dei sostegni 28 e 29, sul lato opposto non risulta riportato nella planimetria dei CEM del progetto esecutivo 2012 un altro edificio, identificato nella particella 837 del foglio 16.

In conseguenza della variante di tracciato, all'altezza del sostegno 38 anche l'abitazione di cui alle particelle 59 e 165 foglio 18 (masseria Mazzeo) risulta all'interno della fascia dei CEM.

All'altezza del sostegno n.15, la Relazione di calcolo delle fasce di rispetto del 2009 individua n.2 recettori denominati AB6 e AB7 (tali recettori non sono stati più indicati nell'elaborato successivo).

L'AB6 è un edificio abitato la cui distanza dall'asse della linea è stata misurata a 34 mt. Nella planimetria dei CEM e della fascia di rispetto facente parte del progetto esecutivo i due recettori scompaiono (!). Inoltre, secondo i calcoli effettuati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Benevento, la profondità della fascia di rispetto in quel punto equivale a 37 mt. dall'asse dell'Elettrodotto: pertanto, ove i due recettori fossero stati inseriti nella planimetria, si troverebbero all'interno della fascia di rispetto con valori superiori ai $3\mu\text{T}$. Non si può pertanto accettare tale rappresentazione cartografica, che non rappresenta lo stato dei luoghi né la reale estensione dei CEM non essendo stati attestati i livelli raggiunti dai CEM in quel punto: è inoltre evidente che i valori calcolati nella Relazione del 2009 anche in questo caso non sono validi.

Sempre all'altezza del sostegno n.15 nella relazione del 2009 viene individuato il recettore AB5 costituito da un'abitazione, che viene collocata a 53 mt. dall'asse linea. Nella planimetria dei CEM del 2012 risulta essere collocata all'interno della fascia di rispetto un'ampia porzione di area urbana antistante il recettore AB5, che al catasto costituisce "unità afferenti edificate su aree di corte" dell'abitazione suddetta. Tali unità edificate contengono aree gioco per bambini, che pertanto risultano comprese nella fascia di rispetto dei CEM, con evidente violazione dell'obiettivo di qualità.

Sul lato opposto rispetto al sostegno n.15, disposta in maniera simmetrica rispetto alla fascia di rispetto CEM, la situazione edilizia si ripete con la presenza di un'altra area di corte antistante il recettore AB4 formata dalle particelle catastali 821, 822, 823 e 297 foglio 28.

Anche in tale situazione, è necessario provvedere ad effettuare una variante del tracciato

che escluda l'interferenza con i suddetti recettori.

In corrispondenza del sostegno n. 17, ricadono all'interno della fascia di rispetto dei CEM sia le pertinenze dell'abitazione denominata casale San Vitale, individuata al foglio 25 particella 496 e identificata come recettore AB8 nella Relazione di calcolo del 2009, sia l'area antistante alla stessa abitazione individuata con la p.lla 687, che è interamente occupata da vigneto con qualificazione DOC.

All'altezza del sostegno n. 11 vi è la masseria storica di Sant'Angelo individuata dalla Relazione di calcolo del 2009 come recettore AB3 e considerata a 35 mt fuori dall'asse linea dell'elettrodotto. Poiché, come affermato in precedenza, la fascia di rispetto CEM tracciata nel progetto esecutivo ha una profondità di 37 mt evidentemente anche tale abitazione subisce un campo magnetico maggiore di $3\mu T$.

Con riferimento a quanto accertato dalla Terna sulla precedente segnalazione dei ricettori che si rinvenivano lungo il tracciato (compresa la sua variante), di cui alla nota del 22/01 u.s., si contesta l'inattendibilità di quanto affermato in relazione alle precedenti contestazioni sulla validità dell'ampiezza delle fasce di rispetto come determinata dalla Terna.

SULLA DIFFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Si contesta la difformità delle caratteristiche elettriche poste alla base della progettazione esecutiva dell'Elettrodotto Benevento II – Foggia rispetto a quelle che sono state autorizzate dalla Commissione Tecnica di verifica della Valutazione di Impatto Ambientale con il Decreto MATTM DSA-DEC 2009-0001429.

In effetti le caratteristiche elettriche dell'elettrodotto Benevento II - Foggia, che vengono dichiarate da Terna nella Relazione Tecnico – Descrittiva Codifica RE21330G1CGL00148 Rev. 00 del 20/12/06 del progetto preliminare sottoposto a VIA, prevedevano la realizzazione di un elettrodotto aereo da 380Kv da realizzarsi in semplice terna. In seguito, al fine di ridurre l'estensione della fascia di rispetto e dunque a fini di mitigazione ambientale, per il tratto insistente il territorio del comune di Benevento fu autorizzata dalla Commissione VIA l'esecuzione dell'elettrodotto in semplice terna sdoppiata e ottimizzata.

Le caratteristiche elettriche vengono testualmente riportate come autorizzate nel parere VIA (pag.7) :

Frequenza nominale 50 Hz;

Tensione nominale 380Kv;

Potenza nominale 1000 MVA;

Intensità di corrente nominale 1500 A.

Al contrario negli elaborati progettuali del progetto denominato "aggiornamento prescrizioni decreto VIA", successivi al rilascio del parere VIA del 7 luglio 2009, Terna assume altre misure elettriche che di fatto fanno raddoppiare la potenzialità dell'intensità nominale dello stesso. E infatti si legge nell'elaborato denominato "RELAZIONE DI CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO" codifica PSPPRI09012 Rev. 01 del 16/11/09: "Nei casi in esame (zona A) la portata in corrente del conduttore di riferimento nel periodo freddo è pari a 985 A per il livello di tensione a 380 kV (.....).

Relativamente al nuovo elettrodotto a 380 kV "Benevento II - Foggia" verranno utilizzati per ogni fase un fascio trinato di conduttori in alluminio acciaio di diametro pari a 31,5

mm per cui la corrente di calcolo utilizzata nella presente relazione sarà pari a: $985 \times 3 = 2955$ A".

L'art. 4 del D.P.C.M. 8/7/2003 stabilisce che l'obiettivo di qualità deve essere inteso come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle NORMALI CONDIZIONI DI ESERCIZIO. Le stesse normali condizioni di esercizio vengono richiamate al comma 4 dell'art. 5 con riferimento ai valori medi delle correnti che gli esercenti degli elettrodotti con tensioni maggiori di 132 kV devono fornire agli organi di controllo.

In realtà la normativa tecnica non fornisce una definizione precisa delle normali condizioni di esercizio. Secondo la norma CEI EN 50110-1 (Esercizio degli impianti elettrici):

"Esercizio": tutte le attività lavorative necessarie al funzionamento di impianti elettrici. Tali attività comprendono sia le operazioni di manovra, di controllo, di verifica e di manutenzione sia i lavori elettrici che quelli non elettrici.

La stessa norma, all'interno del capitolo 5 **"Procedure per l'esercizio normale"**, considera le manovre di esercizio (collegamenti, scollegamenti per avviamento o arresto di apparecchi elettrici, messa fuori servizio o in servizio per lavori sugli impianti) ed i controlli funzionali (misure, prove, ispezioni). Vengono cioè considerate normali tutte le manovre effettuate sugli impianti al fine di garantire il loro corretto esercizio in condizioni non di emergenza.

La norma CEI 11-1 (Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata), tra le prescrizioni elettriche al paragrafo 3.1.3 **"Corrente in esercizio normale"**, afferma:

"Ogni sistema deve essere progettato e costruito in modo che le correnti in condizioni di esercizio normale non superino le correnti assegnate nominali dell'apparecchiatura o le correnti ammissibili nel caso di componenti elettrici per i quali non è specificata una corrente nominale (nel nostro caso è ben specificato ed è di 1500A).

Si deve tener conto anche di condizioni ambientali sfavorevoli, come una temperatura più elevata di quella specificata nelle norme corrispondenti"

La norma CEI 11-1, insieme alla norma CEI EN 50110-1, può costituire una base per la proposta di una definizione di normali condizioni di esercizio per gli elettrodotti che prenda come riferimento le correnti assegnate nominali dell'elettrodotto.

Dunque applicando le prescrizioni della norma CEI 11-1 ed in accordo con l'autorizzazione V.I.A. la portata in correnti nominali assegnate all'elettrodotto deve corrispondere alle normali condizioni di esercizio così come previsto dalla richiesta progettuale del proponente-gestore Terna ed autorizzata con il decreto DSA-DEC 2009-0001429 del 27/10/2009 che prevede per l'elettrodotto Benevento II - Foggia una induzione magnetica pari a 1500A. Pertanto è del tutto fuorviante ed abusivo il valore di induzione magnetica di 2995A che Terna ritiene di dover applicare per la redazione della "RELAZIONE DI CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO" codifica PSPPRI09012 Rev. 01 del 16/11/09 con la quale esplicita il valore delle correnti circolanti durante l'esercizio dell'elettrodotto. Infatti solo le normali condizioni di esercizio consentono di garantire, nel rispetto delle correnti assegnate nominali così come richieste ed autorizzate, il corretto funzionamento dell'elettrodotto in condizioni non di emergenza.

E' palese che Terna non riesca a rispettare la profondità della fascia di rispetto (C.E.M.) di 17,5 mt imposta dal Decreto V.I.A. poiché si ostina ad usare il valore di 2995A per il calcolo dell'induzione magnetica con la conseguenza di generare fasce di rispetto ben maggiori

(25 – 37 mt per lato dall'asse linea) in violazione a quanto disposto dall'autorizzazione V.I.A..

Invece la definizione del valore di corrente nominale (1500A) quale corrente di calcolo per le fasce di rispetto (CEM) ha per conseguenza notevoli ricadute sia sul calcolo dell'esposizione degli individui sottoposti al campo magnetico generato dalla linea elettrica, sia sul calcolo dei valori mediani registrati ogni 2 ore ogni giorno una volta messo in esercizio l'elettrodotto perseguendo i fini della L.36/01 che è quello di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La peculiarità del caso in questione sta nel fatto che ampie fasce di cittadini soffrono da molti anni una marcata esposizione ai campi elettromagnetici causati dalla presenza di numerose linee ad AAT e ad AT che attraversano il territorio beneventano. Nel caso in specie l'elettrodotto Benevento II – Foggia andrà ad occupare un corridoio elettrico dove sono presenti due linee a 150Kv che corrono appaiate. E' quindi l'aspettativa della cittadinanza è quella di ritrovarsi sottoposti a campi elettromagnetici di gran lunga inferiori, e non superiori, a quelli finora sopportati e pertanto chiedono che il nuovo impianto in tutti i suoi elementi, rispetti rigorosamente i termini di legge e i parametri tecnici autorizzati.

2) Dall'esame degli elaborati di progetto esecutivo (DEFR05003CGL00153-04 – Corografia tav. 1 e DEFR0500CGL00159 - 04 mappa Benevento) si evidenziano diversi sostegni tutti di nuova localizzazione rispetto alla versione del progetto autorizzato, individuati con il numero 36 della linea da 380Kv e con il n. A1 e A2 della modifica dell'elettrodotto da 150Kv della linea Benevento Nord – Benevento Industriale, che ricadono all'interno delle aree della discarica di Piano Borea, attualmente sottoposta a sequestro, in regime post-mortem ma non bonificata.

La discarica non è per nulla individuata nei grafici prodotti da TERNA e di fatto viene incomprensibilmente esclusa dagli impatti territoriali individuati nel progetto esecutivo (vedi tav. 4.1 Elementi di pressione antropica) mentre al contrario insiste nella Contrada di Piano Borea da alcuni decenni (vedi cartella TRS tav. 7.1 Ubicazione campionamenti). L'esistenza nell'area di terreni pervasi da inquinamento diffuso, che ha motivato il sequestro penale, impedisce la movimentazione di terreno, al fine di evitare ulteriore danno ambientale.

3) Non è stato possibile reperire lo studio acustico puntuale relativo all'effetto corona, disposto dalla prescrizione "A.9"

SUI COMPORTAMENTI ABUSIVI DI TERNA IN CORSO D'OPERA

1) In data 25/06/14 è stato pubblicato all'albo pretorio dei Comuni interessati il seguente avviso con il quale la Società Terna Rete Italia comunica che: ".. che a partire dal 29/06/14 sarà energizzato l'impianto sottoelencato: ELETTRDOTTO 380 Kv STT BENEVENTO - TROIA (T 330).....; pertanto, il venire a contatto con esso direttamente o indirettamente, costituisce PERICOLO LETALE" (...);

Orbene, il suddetto elettrodotto consiste nel collegamento tra il nuovo elettrodotto oggetto della autorizzazione ministeriale n. 239/EL77/146/2011 e il vecchio Elettrodotto 380 Kv Benevento - Foggia, del quale è prevista la demolizione nella medesima autorizzazione. E' evidente che lungo il tracciato del vecchio elettrodotto, ora connesso con il nuovo, non è

mai stata individuata alcuna fascia di rispetto.

Lo spostamento fisico del tracciato effettuato da Terna ex - novo e senza alcuna autorizzazione, riguardante ben trentanove sostegni, comporta l'inclusione nella obbligatoria fascia di rispetto di tutte le numerosissime abitazioni e luoghi tutelati già esistenti e sottoposti al tracciato stesso.

E' evidente che la variante effettuata non è stata autorizzata ai sensi e con l'iter di cui all'art.27 comma 24 della L.n.99/09, e pertanto si configura quale "nuovo impianto" del tutto privo di autorizzazione e quindi "abusivo".

SULLA COSTRUZIONE CAVIDOTTI

2) La società Terna sta realizzando nel comune di Benevento lavori sulla rete elettrica a 150Kv autorizzati con il decreto V.I.A. n. 315 del 28 luglio 2009 che prevede lo spostamento, come misura di compensazione, in cavidotto di intere tratte degli elettrodotti denominati "Benevento Nord – Benevento II, Benevento Nord – Benevento II/Avellino e il rifacimento in cavidotto dell'elettrodotto Benevento Nord – Benevento F.S."

I progetti approvati con l'autorizzazione ministeriale e la messa in opera degli stessi prevedono caratteristiche tecnico-costruttive che Terna è obbligata a rispettare a pena di inefficacia dell'autorizzazione stessa. A questo proposito si segnala che le soluzioni progettuali e la costruzione in corso non rispettano le seguenti prescrizioni:

- a) L'interramento degli elettrodotti Benevento Nord – Benevento II, Benevento Nord – Benevento II/Avellino per la gran parte del loro tracciato non segue la viabilità principale esistente (vedi pag 13 del decreto) ma anzi sfrutta per ampi tratti fondi agricoli, strade interpoderali ed un lungo tratto della Pista Ciclopedonale Opera Pubblica denominata "Paesaggi Sanniti" aperta al pubblico nel 2007.
- b) Le varianti in cavo previste per una lunghezza complessiva di 3,8 Km per ben 1260 mt vengono interrate al di sotto della Pista Ciclopedonale contravvenendo di fatto alla tutela della pubblica utilità e alla finalità della Pista Ciclopedonale.
- c) A causa dell'elevatissimo livello di induzione magnetica previsto negli elaborati progettuali di Terna durante l'esercizio degli elettrodotti (**97,5 μ T**) il Sindaco di Benevento per motivi sanitari in data 14/02/14 ha emesso apposita ordinanza di sospensione dei lavori.
- d) A seguito della sospensione dei lavori Terna ha presentato un nuovo progetto esecutivo in data 04/03/14. Nell'elaborato denominato "Benevento Nord – Benevento II/Avellino Elettrodotto a 150Kv – Progetto Elettrico" i dati relativi al sistema elettrico prevedono che il carico elettrico del cavidotto abbia come corrente minima richiesta 870A mentre al contrario in precedenza nella relazione approvata in sede Ministeriale l'elaborato di Terna PSPP109010 "Razionalizzazione Rete elettrica a 150Kv correlate a nuovo elettrodotto a 380Kv Benevento II – Foggia" del 15/03/09 aveva previsto il dato di 500A come carico nominale del tratto in cavidotto.
- e) Nella "Relazione di calcolo delle fasce di rispetto" PSPP109012 del 16/11/09 a pagina 7 Terna afferma che: "Relativamente ai tratti in cavo interrato si è considerata una Dpa indisturbata pari a **3 m**". Invece nei grafici inseriti nel nuovo progetto elettrico esecutivo Terna calcola una fascia di rispetto che va a seconda della tipologia di posa in opera adottata per i cavidotti dai **12mt ai 18mt**.
- f) Le fasce di rispetto dei campi elettromagnetici, generati dai due cavidotti previsti

nel nuovo progetto elettrico "Benevento Nord – Benevento II/Avellino Elettrodotta a 150Kv" ai margini della Pista Ciclopedonale, comprendono interamente la carreggiata della stessa oltre ad investire i recettori che si ritrovano lateralmente lungo il loro tracciato complessivo.

g) Nel nuovo progetto elettrico Terna si contraddice ulteriormente quando afferma che **"Il limite del picco dell'induzione magnetica è fissato ad un massimo di 10 μ T"** mentre al contrario il valore del picco di induzione elettromagnetica raggiungerà i 16 μ T (valore registrabile in corrispondenza delle buche giunti), livello superiore finanche a quello di attenzione (10 μ T) e disapplica la L 36/01 che prevede per la costruzione di nuovi elettrodotti il raggiungimento dell'obiettivo di qualità di 3 μ T.

h) In questo modo Terna nega l'applicazione della l'obiettivo di qualità di 3 microTesla in corrispondenza delle aree giochi per l'infanzia e comunque dei luoghi ove si sosta per più di quattro ore non assumendo quale recettore la Pista Ciclopedonale.

i) Sono presenti, inoltre, lungo il tracciato dei cavidotti, i seguenti recettori investiti dall'ampiezza dei campi elettromagnetici dagli stessi generati non rilevati in nessuna fase progettuale:

j) tratto Pista Ciclopedonale abitazioni e pertinenze particelle catastali n. 121, 276, 293, 349, foglio 29;

k) tratto strada interpodereale abitazioni e pertinenze particelle catastali n. 859, 861 foglio 29.

Alla luce delle sopraevidenziate difformità del progetto esecutivo presentato da Terna rispetto all'autorizzazione ministeriale e al parere VIA, stante l'interesse del Comune di Benevento a che l'opera venga realizzata in conformità ai provvedimenti emessi (e ciò a garanzia sia della salute della collettività rappresentata, sia del territorio amministrato),

SI INVITA

il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche – e le altre Amministrazioni indicate in epigrafe, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a verificare, sulla base degli aspetti sopraevidenziati, se il progetto esecutivo presentato da Terna sia conforme all'autorizzazione ed al parere VIA e ad adottare, in caso di conferma delle difformità, ogni utile provvedimento volto a garantire la corretta la realizzazione dell'opera, dando comunicazione dell'esito del relativo procedimento allo scrivente Comune. Si rappresenta che, in mancanza di riscontro, elasso il termine di legge, sarà adita l'Autorità giurisdizionale competente per la declaratoria dell'obbligo a provvedere.

Nelle more della definizione del procedimento di verifica ovvero dell'adozione di eventuali provvedimento di ripristino della legalità violata,

SI INVITA

il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche – e le altre Amministrazioni indicate in epigrafe, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a disporre la sospensione delle opere in ragione del grave pregiudizio derivante dalla prosecuzione delle stesse.

Benevento,

www.comitatopantanoesanvitale.it